



VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA

15 marzo 2024

Rete Cultura Vigevano

Il giorno 15/03/2024, alle ore 22.14, presso la Sala Franzoso della Biblioteca Civica di Vigevano, sita in Corso Cavour 82 a Vigevano, si è riunita in terza convocazione, essendo andate deserta la prima del giorno 15/03/2024 alle ore 8.00 e la seconda, sempre del giorno 15/03/2024 alle ore 12.00, l'Assemblea Straordinaria dei soci dell'Associazione "Rete Cultura Vigevano E.T.S." per discutere e deliberare sui seguenti ordini del giorno:

1. Modifiche dello Statuto ai sensi del D.Lgs.117/2017 (Iscrizione RUNTS)
2. Varie ed eventuali

Sono presenti, fisicamente o per delega, n. 15 associazioni su un totale di n. 37 associazioni iscritte a Rete Cultura Vigevano. Il quorum richiesto dallo statuto per la valida costituzione dell'Assemblea Straordinaria è pertanto rispettato

Presiede l'Assemblea il Legale Rappresentante di Rete Cultura Vigevano, sig. Michele Linsalata, verbalizza la riunione il sig. Gabriele Becciolini, nella sua qualità di Segretario dell'Associazione.

Il Legale Rappresentante, accertata la regolare convocazione dell'Assemblea e la presenza del numero dei soci richiesto dallo Statuto per deliberare, dichiara aperta la seduta.

Sull'unico punto all'ordine del giorno, interviene il Legale Rappresentante il quale, dopo aver ricordato all'assemblea che il termine "rete" inserito nella denominazione dell'associazione non fa alcun riferimento a quanto previsto dall'art. 41 del CTS ma è quello scelto all'atto della costituzione dell'associazione stessa, avvenuta nel 2015, per indicare lo stato di "rete/collegamento/collaborazione" tra le associazioni aderenti, ricorda alle Associazioni aderenti a Rete Cultura Vigevano che per poter procedere all'iscrizione dell'Associazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), è necessario adeguare lo Statuto alle norme previste dal Codice del Terzo Settore, di cui al D. Lgs.117/2017. In particolare è necessario adeguare alcuni articoli in relazione ai seguenti aspetti:

- Art. 7: sono state meglio definite le modalità di voto eliminando la possibilità, peraltro teorica, di dare più voti alle associazioni aderenti in proporzione alle loro dimensioni;

- Art. 8: è stato definito il numero minimo e massimo dei membri del Consiglio Direttivo (prima era tassativamente di 5) - la proposta è di introdurre un numero minimo di 3 e massimo di 5;

- Art. 9: al fine evitare un possibile conflitto con gli art. 30 e 31 del CTS relativo al Collegio dei Revisori dei Conti è stato modificato il nome dell'attuale collegio dei Revisori in "Collegio Interno di Verifica" mantenendo inalterate le funzioni fatta salva, per quanto ovvio, la nomina di un Collegio dei Revisori dei Conti così come previsto dallo stesso art. 6 comma 4 dello stesso Statuto;

- Art. 11: sono state adeguate le modalità di delibera dell'Assemblea Straordinaria;

- Art. 12: è stata adeguata la norma relativa allo scioglimento di Rete Cultura.

Si apre quindi la discussione durante la quale alcuni dei presenti chiedono ulteriori chiarimenti sulle modifiche da apportare e al termine, il Legale Rappresentante, constatato che nessun altro chiede di intervenire, invita l'assemblea ad approvare il nuovo Statuto di cui tutti hanno avuto copia.

L'Assemblea, chiamata a votare, delibera, con voti favorevoli 15 (quindici), voti contrari 0 (zero), astenuti 0 (zero), quindi all'unanimità, di adottare lo Statuto allegato al presente verbale.

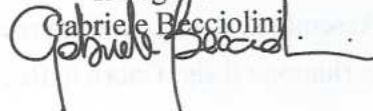
Esaurito l'unico punto all'ordine del giorno, e non avendo altri chiesto la parola, il Legale Rappresentante comunica che si recherà, o tramite un suo delegato, all'Agenzia delle Entrate per espletare le pratiche necessarie e che il presente verbale è parte integrante dello Statuto. In seguito alla lettura ed all'approvazione del presente verbale, dichiara conclusa la seduta alle ore 22.45.

Il Presidente
Michele Linsalata



Il Segretario

Gabriele Becciolini



Registrato a Vigevano il 19-03-2024
n. 90 serie 3a
cattedre 0 seuro 25-25
ESENTE REG. BOLLO
DLGS 177/2012 per trascrizione

Per Delega del Direttore
Il Funzionario
Raffaele Parolisi



RETE CULTURA VIGEVANO - E.T.S.
c/o APC - Corso Cavour, 82 - 27029 VIGEVANO
email: reteculturavigevano@gmail.com
C.F.: 94035680183

STATUTO

ART. 1 - DENOMINAZIONE

E' costituito l'associazione con finalità di Rete locale di Associazioni culturali no-profit denominata "RETE CULTURA VIGEVANO E.T.S." o più semplicemente "Rete Cultura", una libera associazione di fatto, apartitica e aconfessionale, con durata illimitata nel tempo, regolata a norma del Titolo I cap. III, art. 36 e segg. del Codice Civile e nel rispetto del Codice del Terzo Settore D. Lgs n. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni e relativi dispositivi attuativi (di seguito CTS), nonché da quanto indicato nel presente Statuto. La denominazione ufficiale può essere integrata con altre espressioni, anche per adempiere ad obblighi di Legge, con delibera del Consiglio Direttivo. Ai sensi degli artt. 11 e 12 CTS, dal momento di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) la denominazione sociale deve contenere l'indicazione di ente del terzo settore o l'acronimo E.T.S. Degli estremi dell'iscrizione e di tale indicazione deve farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

ART. 2 - SEDE

La sede dell'Ente è stabilita nel Comune di 27029 Vigevano (PV). Il trasferimento della sede all'interno del Comune non comporta la modifica del presente atto e può essere attuato con delibera del Consiglio Direttivo. Della variazione va data tempestiva notizia agli associati, alle autorità, nonché ad ogni soggetto interessato. Gli spazi necessari per l'organizzazione di eventi, convegni, corsi, ecc., nonché una vetrina per la pubblicizzazione delle iniziative delle associazioni collegate, saranno di volta in volta individuati dalle associazioni aderenti.

ART. 3 - SCOPI

L'Ente ha come obiettivo principale il rafforzamento dell'azione delle associazioni aderenti e la loro notorietà. Nel rispetto dell'autonomia di ognuno, deve favorire lo scambio di esperienze, la realizzazione di attività comuni, la condivisione di esperienze e il sostegno reciproco.

L'Ente deve sostenere e valorizzare il senso di appartenenza dei cittadini e delle Istituzioni, monitorare i servizi culturali e rafforzare il confronto e la collaborazione con le Istituzioni pubbliche.

L'Ente, inoltre, nell'ottica della sussidiarietà reciproca e attraverso lo sviluppo delle iniziative culturali, può promuovere progetti che contribuiscano alla valorizzazione dell'immagine complessivo di Vigevano e del territorio circostante.

Rete Cultura Vigevano E.T.S. svolgerà attività di sostegno alla progettazione, alla comunicazione e allo sviluppo degli associati; incentiverà e coordinerà azioni per il supporto reciproco e la condivisione delle competenze.

Ai sensi dell'art. 5, c. 1 CTS l'Ente dichiara di esercitare in via principale l'attività di interesse generale indicata alla lettera i) del citato articolo e rubricata "organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo" ed in misura complementare l'attività alle seguenti lettere: m) "servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore", f) "interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto

legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni"; k) "organiz-

zazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o

religioso"; h) "ricerca scientifica di particolare interesse sociale". Tali

attività di interesse generale vengono svolte per il perseguimento, senza

scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Ente può svolgere ogni altra attività connessa all'oggetto sociale o comun-

que finalizzata al perseguimento degli scopi sociali, nonché compiere tutte

le azioni ritenute necessarie o utili per la realizzazione dell'oggetto so-

ciale e comunque attinenti, sia direttamente che indirettamente, al medesimo.

È permesso esercitare attività diverse, ai sensi dell'art. 6 CTS e nel rispetto

dei criteri e limiti definiti dalla Legge, a condizione che il Consiglio

Direttivo con una annotazione in calce al bilancio ne documenti il carattere

secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale.

Rete Cultura potrà compiere tutti gli atti e i negozi giuridici necessari

o utili alla realizzazione degli scopi sociali.

ART. 4 - PATRIMONIO

Il Patrimonio di Rete Cultura è costituito dai contributi o beni assegnati

da Istituzioni, aziende, associazioni e privati cittadini, dai singoli componenti

che la costituiscono e dai beni acquistati o ricevuti in donazione.

Il patrimonio è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini

dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità

sociale.

Ai sensi dell'art. 8 CTS, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di

utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori,

associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti

degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 5 - ADESIONI

Possono aderire a Rete Cultura le Associazioni, formalmente costituite, che operano senza scopo di lucro nella città di Vigevano e nei territori a essa collegati nell'area della Lomellina e zone limitrofe.

L'adesione, previa delibera del Consiglio Direttivo secondo la norma di cui all'art. 10, comma 6 del presente Statuto, avviene tramite sottoscrizione da parte del Legale rappresentante delle singole Associazioni dell'accordo di adesione e resa valida dal versamento della quota associativa nella misura stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo. La deliberazione è comunicata, anche verbalmente, all'interessato ed è annotata nel libro degli associati.

La procedura di adesione si realizza secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta.

Le Associazioni aderenti conserveranno la propria autonomia operativa impegnandosi esclusivamente a mantenere gli impegni assunti per le iniziative comuni e a dare tempestiva notizia alla Rete delle attività che intenderanno svolgere autonomamente.

ART. 6 - ORGANI

Gli organi sociali sono:

1. l'Assemblea degli associati, composta dal legale rappresentante (o da un suo delegato munito di delega scritta) di ogni Associazione aderente alla Rete;

2. Il Consiglio Direttivo, composto da tre a cinque membri, eletti

dall'Assemblea degli associati a maggioranza semplice;

3. Il Collegio Interno di Verifica, composto da non più di due persone

elette dall'Assemblea tra i propri associati.

4. La nomina di un organo di controllo, anche monocratico, e l'attribuzione

delle funzioni di revisore legale restano facoltativi fino al superamento per

due esercizi consecutivi dei limiti individuati rispettivamente dagli art.

30 e 31 del CTS.

Tutte le cariche sono elettive e gratuite, salva la corresponsione del rimborso

delle spese effettivamente sostenute per l'incarico ricoperto.

ART. 7 - ASSEMBLEA

L'Assemblea è organo sovrano ed è composta dagli associati aventi tutti uguale

rappresentatività e peso. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato

a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di

tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati

possono esservi nominati e rieletti, in modo da non impedire il fisiologico

avvicendamento democratico che deve caratterizzare un'associazione. Non è

prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai di-

ritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

L'Assemblea è regolata dalle disposizioni del presente Statuto, nel rispetto

dell'art. 24 del CTS. L'Assemblea è presieduta dal Legale Rappresentante che

la convoca almeno 1 volta all'anno, entro il giorno 30 del mese di aprile,

per l'approvazione del bilancio e ogni qual volta lo ritenga necessario il

Consiglio Direttivo.

La convocazione dell'Assemblea può avvenire su richiesta motivata di almeno

un quinto degli associati; in tal caso il Legale Rappresentante deve convocarla entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta. L'Assemblea può essere Ordinaria o Straordinaria.

L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione in presenza della metà più uno degli associati, in seconda convocazione - che potrà tenersi trascorse almeno 24 ore dalla prima convocazione - qualunque sia il numero degli associati presenti.

La convocazione è fatta mediante avviso scritto, anche via fax o telematico, con indicati gli argomenti posti all'ordine del giorno, inviato a ciascun associato almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione.

Hanno diritto di voto tutti coloro che sono in regola con il versamento della quota sociale e risultano iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, ai sensi del comma 1 del citato art. 24 CTS, salva deroga del Consiglio Direttivo in favore degli iscritti da meno di tre mesi.

Ciascuna aderente ha diritto ad un voto. Salvo che il Consiglio Direttivo non disponga diversamente, ciascun associato può farsi rappresentare nell'Assemblea mediante delega scritta. L'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti con voto palese; delibera con voto segreto per le questioni relative a persone e per la nomina delle cariche sociali. In caso di voto palese a parità di voti prevale il voto del legale rappresentante. Ai sensi dell'art. 25 CTS,

L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

a) nominare e revocare i componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio Interno di Verifica;

b) nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

c) approvare il bilancio redatto a norma dell'art. 13 del CTS;

d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e pro-

muove azione di responsabilità nei loro confronti;

e) delibera sull'esclusione degli associati, se il Consiglio Direttivo non

attribuisce la relativa competenza ad altro organo eletto preposto;

f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

g) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto costitutivo

o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea, inoltre:

1- approva il programma di attività;

2- discute e decide sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche statutarie e sullo scio-

glimento, la trasformazione, la fusione o la scissione. È convocata con

lettera raccomandata, fax o posta elettronica certificata contenete l'or-

dine del giorno da inviarsi con un preavviso di almeno quindici giorni.

ART. 8 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Diretto è l'organo amministrativo normato dall'art. 26 CTS. È

composto da tre a cinque persone fisiche aderenti agli Enti associati alla

Rete, compreso il Presidente del Consiglio Direttivo, a cui viene attribuita

la legale rappresentanza dell'Associazione. Ogni mandato ha la durata di

anni tre ed i membri del Consiglio sono rieleggibili.

Della loro variazione va data comunicazione al Registro Unico Nazionale del

del Terzo Settore (Runts) entro i termini previsti dalla legge, attualmente

pari a trenta giorni dalla data della variazione medesima. Il Consiglio è

convocato dal Legale Rappresentante che lo presiede. Si riunisce

orientativamente almeno ogni 2 mesi ed ogni qual volta il Legale Rappresentante o almeno 1/3 dei consiglieri lo richiedano. Alle riunioni potrà partecipare, senza diritto di voto, un rappresentante dell'Amministrazione Comunale (Ufficio Cultura) a garanzia che il tutto funzioni per raggiungere gli scopi comuni come da Atto Costitutivo. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della metà più uno dei componenti e delibera a maggioranza dei voti dei presenti. Il Consiglio Direttivo:

1. nomina al suo interno, oltre al Presidente del Consiglio, a cui è attribuita la Legale Rappresentanza dell'Ente, il Vicepresidente, il Tesoriere ed il Segretario dell'Associazione;
2. dà esecuzione alle delibere dell'Assemblea;
3. attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli demandati all'Assemblea;
4. Cura i rapporti con il Registro Unico degli Enti del Terzo Settore;
5. predispone il programma di attività da sottoporre all'Assemblea;
6. ratifica o respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Legale Rappresentante;
7. redige il bilancio consuntivo obbligatorio per legge a norma dell'art. 13 CTS, e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea;
8. redige, ove opportuno, il bilancio preventivo con le modalità previste dall'art. 13 CTS e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea;
9. esamina e delibera sulle domande di adesione delle Associazioni interessate.



Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta legalmente l'Ente nei rapporti interni e in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio. È eletto a maggioranza semplice dal Consiglio Direttivo al suo interno, fra i membri del Consiglio medesimo.

Presiede il Consiglio Direttivo e nei casi di urgenza può esercitare i poteri dello stesso, adottando i provvedimenti conseguenti che saranno sottoposti entro 15 giorni alla ratifica del Consiglio stesso; vigila e cura il funzionamento dell'Ente; adempie a tutte le altre funzioni che siano a lui affidate dal presente Statuto o che gli siano delegate dai competenti organi sociali.

In caso d'impedimento, il Legale Rappresentante è sostituito nei compiti di ordinaria amministrazione dal Vice presidente. In caso d'impedimento di entrambi, il legale rappresentante è sostituito da un membro del Consiglio Direttivo eletto a maggioranza semplice dallo stesso.

Il Legale Rappresentante può delegare in via permanente o transitoria parte dei propri compiti ai componenti del Consiglio Direttivo, singolarmente o riuniti in commissioni ad hoc.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza.

Il Tesoriere provvede alla tenuta dei registri e della contabilità, predispone il bilancio preventivo e consuntivo, conserva i documenti contabili, provvede a riscuotere le entrate e pagare le spese, può operare con gli Istituti di credito.

Il Segretario provvede a tenere i registri dei soci e di tutti i libri sociali, redige i verbali delle assemblee e delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Ogni mandato ha la durata di anni tre. Il Legale Rappresentante è rieleggi-

bile.

ART. 9 - COLLEGIO INTERNO DI VERIFICA

Il Collegio Interno di Verifica - in numero di due membri eletti dall'Assemblea tra i propri associati - esprime il proprio parere sui bilanci preventivi e consuntivi e sulla quota sociale. Il parere del Collegio Interno di Verifica non è vincolante, ma deve essere comunicato all'Assemblea.

ART. 10 - LIBRI SOCIALI

L'Ente deve tenere i seguenti libri sociali a norma dell'art. 15 CTS:

1. il libro degli associati o aderenti;
2. il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
3. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.

Le associazioni aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali. Il Consiglio Direttivo ne stabilisce le modalità.

ART. 11 - MODIFICHE ALLO STATUTO

Possono essere proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno 1/5 degli associati. L'Assemblea Straordinaria convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto delibera con la presenza di almeno tre quarti (3/4) dei rappresentanti degli enti associati e il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti.

ART. 12 - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento, la trasformazione, la fusione, la scissione dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con la presenza di almeno i 3/4 dei rappresentanti degli enti associati e il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti.

Contestualmente l'Assemblea deve nominare il liquidatore. In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'art. 45, comma 1, del D. Lgs. 117/2017, ad altro Ente del Terzo Settore individuato dall'Assemblea. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9 comma 1 del D.Lgs. 117/2017. Conseguentemente, il Consiglio Direttivo provvede alla cancellazione dell'ente dal Runt. La procedura di scioglimento e di cancellazione segue le disposizioni previste dal Codice del Terzo Settore.

ART. 13 - DIMISSIONI

Le Associazioni che desiderano uscire dalla Rete possono presentare in qualsiasi momento domanda scritta al Legale rappresentante della Rete. Tale domanda verrà ratificata alla prima riunione del Consiglio e dell'Assemblea.

ART. 14 - NORME TRANSITORIE E DI RINVIO

Nel periodo transitorio precedente all'iscrizione dell'Ente al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, l'acronimo "ETS" non è spendibile nei rapporti con i terzi, né negli atti, né nella corrispondenza, né nelle comunicazioni al pubblico e sono disapplicabili le disposizioni di Statuto che fanno riferimento al Runt. Successivamente all'iscrizione, l'Ente indica gli estremi dell'iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, ove applicabili, si rinvia al Codice del Terzo settore ed alle disposizioni attuative dello stesso, oltre che al Codice civile e successive modifiche ed

integrazioni, ove compatibili.

ART. 15 - FORO COMPETENTE

Per qualunque controversia connessa, o relativa, all'interpretazione, applicazione o esecuzione del presente Statuto, è competente il foro di Pavia.

